



COMITATO PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012; è costituito, anche ai sensi del 4° comma, art. 25 L. 247/12, presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso l'Ordine degli Avvocati. L'Ufficio di riferimento sarà l'Ufficio di Segreteria presso l'Ordine.

2. Composizione

Il Comitato è composto da avvocati - intendendosi il termine "Avvocato" e tutti gli altri connessi come riferiti tanto al genere maschile che femminile - iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma, e dura in carica quattro anni con scadenza il 31 gennaio del quarto anno; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 15 Avvocati, che non debbono avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni, di cui uno, il Coordinatore, è designato dal stesso Consiglio dell'Ordine e scelto tra i Consiglieri in carica.



Gli altri 14 componenti vengono eletti dai Consiglieri dell'Ordine, previa pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed invio a mezzo pec agli iscritti di un bando contenente l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature e i requisiti richiesti.

Tra la data di pubblicazione del bando sul sito e il termine per la presentazione delle candidature debbono intercorrere almeno 10 giorni.

Le candidature individuali debbono essere presentate nel termine indicato nel bando esclusivamente in forma cartacea presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, personalmente o a mezzo di delegato, allegando il documento di riconoscimento o la tessera di iscrizione all'albo e il curriculum con indicati i requisiti di comprovata esperienza in materia di pari opportunità, diritto di famiglia, diritti umani, mediazione familiare e diritto minorile.

Ciascun Consigliere dell'Ordine può esprimere un numero di voti pari al numero dei componenti del Comitato Pari Opportunità da eleggere.

In caso di parità di voti è eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato e, in caso di appartenenza allo stesso genere, con maggiore anzianità di iscrizione.

Al suo interno il Comitato elegge il Segretario Generale che funge anche da Vice Coordinatore.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;

b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali,

nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all'Albo e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Coordinatore e del Segretario Generale

Il Coordinatore:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

Il Segretario Generale:

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- sostituisce il Coordinatore in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura del Segretario Generale, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto all'Albo e Registro. La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica.

Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

6. Costituzione punto d'accesso informatico

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine provvederà ad inserire all'interno del proprio sito web l'apposita finestra dedicata interamente al Comitato per le Pari Opportunità.

7. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, dell'OCF e del CDD ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi Organismi, ove esistenti.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza. Il Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni provvederà alla elezione di altro componente in sua sostituzione secondo i requisiti di cui all'art. 2.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dall'evento, provvederà alla elezione di altro componente in sua sostituzione secondo i requisiti di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del Coordinatore, il Consiglio dell'Ordine dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, con le modalità di cui sopra.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuova elezione in base a quanto disposto dall'art. 2 entro il termine di sessanta giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.

8. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

9. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;

- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine;

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche. Ogni iniziativa con i relativi costi dovrà essere approvata dal Coa.

- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato nominato viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per l'insediamento entro venti giorni dalla delibera di proclamazione degli eletti.

Decorso il predetto termine, il Coordinatore procede alla convocazione del Comitato, i cui componenti, nella prima seduta, eleggono il Segretario Generale ai sensi dell'art. 2.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno respinte.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine,



in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, riservandosi senza indugio, di predisporre il bando per l'elezione dei 14 Componenti il CPO come previsto all'art. 2.

13. Norma transitoria

Il primo Comitato dura in carica fino al 31 gennaio 2019 e sarà rinnovato dal nuovo Consiglio dell'Ordine con elezione da effettuarsi entro il 31 marzo 2019.